

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 29/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 21 aprile 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Messina è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Camillo Longoni e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Autorità portuale di Messina, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Camillo Longoni

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria l'11 maggio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

1. - L'ordinamento e la rilevanza del porto	»	14
2. - L'organizzazione e la struttura	»	19

PARTE SECONDA

LA GESTIONE

Premessa	»	23
3. - Le concessioni	»	23
3.1. - Tipi di concessione	»	23
3.2. - Questione F.S.	»	25
3.3. - Questione «Zona Falcata»	»	26
3.4. - Aumento canone concessorio	»	27
3.5. - Concessioni ex articolo 18	»	27
3.6. - Concessioni di aree portuali per gli altri usi	»	28
4. - Attività autorizzatoria	»	28
5. - Opere marittime ed impianti portuali	»	29
6. - Attività contrattuale	»	29

7. — Altre entrate	Pag.	29
7.1. — In particolare delle tasse sulle merci	»	29
7.2. — Le entrate relative al porto di Milazzo	»	30
8. — Trasformazione delle sopresse compagnie e gruppi portuali ..	»	32
9. — Dismissioni delle attività operative della organizzazione portuale	»	32
10. — Consulenze	»	34
11. — Assoportì	»	35

PARTE TERZA

LA CONTABILITÀ

12. — La disciplina contabile	»	36
13. — L'Istituto Tesoriere	»	36
14. — I bilanci	»	37
15. — La contabilità finanziaria	»	37
16. — La contabilità patrimoniale	»	44
17. — La contabilità economica	»	45
18. — La situazione amministrativa	»	46
Conclusioni	»	47

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito sull'attività svolta nel biennio 1995-1996 dall'Autorità portuale di Messina, istituita con l'art. 6, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (concernente il "riordino della legislazione in materia portuale") e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con l'istituzione dell'Autorità portuale di Messina, che è destinata a succedere alla locale Azienda autonoma di mezzi meccanici, si è inteso, ai sensi della legge n. 84/94, trasferire altresì le competenze di gestione del demanio marittimo dalle competenti amministrazioni marittime dello Stato ad un apposito ente pubblico di carattere non economico con il compito di promuovere, coordinare e controllare tutte le attività portuali.

PARTE I[^]

L'Ordinamento e la struttura

1. - L'ordinamento e la rilevanza del porto

1.1. - L'ordinamento

Al pari di tutti gli enti omologhi disciplinati dalla legge di riforma di cui alla legge n. 84/94, l'Autorità portuale di Messina, ai sensi dell'art.6, c.1 della predetta legge, assolve ai seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali; compiti esercitati nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art.6, c.2 della citata legge n.84/1994 è persona giuridica di diritto pubblico non economica, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.70 del 1975 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art.23 della citata legge 84/1994.

Nel corso del biennio considerato non è stato predisposto un apposito regolamento di contabilità ¹. Il conto consuntivo dell'Autorità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

¹ - Cfr. paragrafo 12

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett.b) e c) dell'art.6 della legge n.84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'autorità portuale non può in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1 della predetta legge, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Le entrate dell'autorità portuale, ai sensi dell'art.13 della suaccennata legge n.84, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art.18 della medesima legge, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art.18, comma 1 lett. a) e b);
- c) dal 50% del gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976 n.355 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) da contributi e da entrate diverse.

Al riguardo va precisato che l'Autorità portuale di Messina non ha beneficiato nel biennio corrispondente di contributi della regione, di enti locali o di altri enti ed organismi.

Gli organi della Autorità portuale, previsti dalla legge, sono il Presidente, il Comitato portuale, il Segretario Generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

In particolare, al Comitato portuale è demandata l'approvazione del piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonché l'adozione del piano regolatore portuale.

L'Autorità portuale di Messina, sin dalla sua istituzione, a seguito della riforma del comparto portuale di cui alla menzionata legge n. 84 del 1994, è retta da un commissario, in virtù di proroga disposta ogni sei mesi.

Ciò ha pesato negativamente, e continua a pesare notevolmente, nell'attuazione della riforma, che - a motivo della mancata costituzione degli organi ordinari dell'Autorità (fatta eccezione del Collegio dei revisori, che è

stato costituito fin dall'inizio e funziona con regolarità) - è rimasta senza effetto, anche se il Commissario avrebbe potuto provvedere - in forza della concentrazione nell'organo di amministrazione straordinaria di tutti i poteri degli organi di amministrazione ordinaria - alla adozione di taluni atti qualificanti, quali il piano operativo triennale, la relazione annuale sull'attività dell'Ente e specialmente la definitiva dismissione delle attività economiche della cessata Azienda dei mezzi meccanici.

1.2. - La rilevanza del porto

Va precisato preliminarmente, secondo la valutazione dell'Ente, che il porto di Messina - già iscritto alla 1^a classe della II^a categoria dei porti nazionali - è un porto naturale con precipue peculiarità che lo pongono come scalo obbligato di collegamento tra la Sicilia e la Penisola ed ha una rilevanza determinante in quanto assicura un servizio per un entroterra che può essere identificato nell'intero territorio della Regione Sicilia.

Vi sono attività cantieristiche, un bacino di carenaggio da 70.000 tonnellate, una stazione di degassifica.

La sua collocazione strategica nel bacino mediterraneo e la concreta prospettiva della realizzazione del punto franco previsto dalla legge n.191 del 1951 sono circostanze idonee a qualificare il porto di Messina come scalo marittimo di interesse internazionale per le sue potenzialità in ordine al traffico commerciale (approdo di navi da carico, movimentazione delle merci in arrivo e in partenza), alla sosta di navi da crociera e delle imbarcazioni da diporto di piccolo e grande cabotaggio. Il porto, quale terminale di collegamento ferroviario e di traghettamento del trasporto gommato, fa registrare un traffico di merci e di persone di particolare consistenza e significato strategico ai fini di una migliore qualificazione del porto in relazione alle sue reali potenzialità.

Il porto di Messina è destinato a rappresentare in un sistema integrato con gli scali della costa calabra una grande centralità; esso, pertanto, si sta attrezzando con un programma di nuove infrastrutture e di un nuovo approdo funzionale a linee per carichi speciali e per interconnessioni ferro-gomma-containers all'interno del porto.

In ordine alla classificazione del Porto, si precisa che il Commissario dell'Autorità portuale aveva chiesto al Ministero dei Trasporti e della Navigazione l'inclusione del porto di Messina tra quelli di rilievo